



Regione Campania
II° Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0181995 12/03/2013

Mittente : CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE

Assegnatario : Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Miner

Classifica : 15.1.15. Fascicolo : 2 del 2012



Prot. n. 3949 /UDCP/GAB/UL

del 12-03-2013

Inq. Rocca

All'Assessore ai Lavori Pubblici

Al Coordinatore dell'A.G.C. 15

Al Settore Ricerca e Valorizzazione di
Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 - Napoli

p.c. Al Capo di Gabinetto

All'A.G.C. Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

Oggetto: articolo 1, comma 3, legge regionale 40/2012

Si riscontra la richiesta trasmessa a questo Ufficio con nota prot. 159367 del 4 marzo 2013 da codesta Area, con la quale si pone un quesito relativo all'efficacia temporale dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 40 del 24 dicembre 2012.

La disposizione in questione, per l'anno 2012, differisce il termine ordinariamente previsto dai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) dal 31 gennaio al 31 dicembre.

Come evidenziato nel parere reso dall'Avvocatura regionale (prot. n. 121758 del 18 febbraio 2013), occorre chiarire se la norma in esame intenda sottrarsi al principio del *tempus regit actum* secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e che trova riconoscimento nell'ordinamento tramite l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.



Regione Campania
N° Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Come noto, il divieto di retroattività non assume valore di precetto costituzionale, salva la materia penale (art. 25, II co., Cost.). Il legislatore, pertanto, può disporre norme retroattive, purché adeguatamente giustificate sul piano della ragionevolezza e non contrastanti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 274/2006). L'irretroattività della legge non è dunque assoluta ma ammette l'espressione di previsioni derogatorie del legislatore, esplicite o implicite.

La lettera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 40/2012 e la *ratio* della fissazione di un nuovo termine per l'anno 2012 (rispetto a quello ordinariamente fissato) sono chiaramente ascrivibili all'intenzione di posticipare eccezionalmente – per il solo anno 2012 – l'efficacia temporale dei richiamati termini decadenziali e sanzionatori al 31 dicembre, facendo salvi i diritti dei titolari dei provvedimenti di legittimazione alla ricerca e allo sfruttamento delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente che, alla data del 31 gennaio 2012, non avessero già provveduto al pagamento dei diritti proporzionali e dei contributi annui.

Ovviamente la volontà di sanare una decadenza deve trovare espressione diretta nella legge. A tal riguardo va osservato che, pur mancando una esplicita previsione in tal senso, non è possibile attribuire nessun altro significato alla disposizione in oggetto, anche in ragione del fatto che la sua entrata in vigore è successiva alla scadenza del termine originariamente fissato dai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 8/2008 e non può quindi essere presa in considerazione la volontà di prorogare termini non ancora scaduti. Si deve scartare, dunque, che – esclusa la volontà sanante – possa produrre qualsiasi altro ragionevole effetto normativo la fissazione di un *nuovo e ulteriore* termine decadenziale per lo stesso anno di riferimento 2012.

Pertanto, dovendosi ricavare – sempre e necessariamente – almeno una possibile interpretazione dalle disposizioni di legge, non può essere posta in dubbio, in mancanza di ogni praticabile alternativa, l'efficacia retroattiva della norma di legge all'esame.

L'univocità dell'interpretazione consentita dalla lettera e dalla *ratio* della disposizione in questione e il fatto che essa non abbia costituito oggetto di alcuna impugnativa governativa rende superfluo, peraltro, ogni particolare approfondimento sulla *ragionevolezza* e sull'*armonia costituzionale della normativa medesima*. Infatti, in ragione del dovere di osservanza delle leggi non è possibile sfuggire all'applicazione di norme che non si prestino a nessuna interpretazione alternativa, non avendo l'Amministrazione il potere di disapplicare le leggi. E' da rilevare, in



*Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

ogni caso, che l'eccezionale deroga di carattere retroattivo sui termini per l'anno 2012 (fissati a pena di decadenza e di sanzione) è formulata con previsione di carattere generale per tutti i soggetti interessati, nell'anno di riferimento, e in tal modo sfugge senz'altro a eventuali dubbi relativi alla disparità di trattamento dei soggetti medesimi.

Nel senso su esposto è il parere di questo Ufficio.

Antonio Ferrara
